

Stato di diffusione del presente provvedimento emettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge



6518.20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA
MARCO MARULLI
GUIDO MERCOLINO
ANTONIO PIETRO LAMORGESE
GIUSEPPE DE MARZO

Presidente
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Oggetto

Famiglia -
Responsabilità
genitoriale - Violazione
- Ricorso per cassazione
- Fatto

Ud. 09/01/2020 PU
Cron. 6518
R.G.N. 22360/2017

SENTENZA

sul ricorso 22360/2017 proposto da:

ME, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9, presso lo studio dell'avvocato Ennio Luponio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlo Porrati, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MDP ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 374/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/02/2017;

71
2020

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2020 dal Cons. Marco Marulli

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato Samantha Luponio con delega scritta per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. EM ricorre a questa Corte onde sentir cassare l'impugnata decisione con cui la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto dal padre DPM

avverso la sentenza di primo grado che ne aveva pronunciato la condanna a risarcire il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente per la violazione dei doveri genitoriali, ha respinto la domanda della medesima sul rilievo che alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente delle prove orali espletate su istanza dell'attrice, aventi le caratteristiche della testimonianza *de relato actoris*, costei non aveva dato prova del proprio assunto «e cioè che il padre abbia posto in essere in danno della figlia la violazione suscettibile di risarcimento».

Il mezzo proposto si vale di un solo motivo di ricorso a cui non ha inteso replicare l'intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l'unico motivo di ricorso la M allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 30 Cost., 147, 148, 155, 315-bis, 2059, 2697 e 2909 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., della l. 27 maggio 1991, n. 76 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell'art. 24 della Carta di Nizza, nonché l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. Richiamati i principi regolanti la materia ed i precedenti giurisprudenziali che di essa si sono occupati la ricorrente censura in particolare il giudizio probatorio di sfavore




emesso dalla Corte d'Appello, posto che esso viola l'art. 2697 cod. civ. dato che, dedotta dall'attrice l'inosservanza dei doveri inerenti lo *status* genitoriale, «era, semmai, onere del convenuto di dare la prova di averli assolti»; l'art. 115 cod. proc. civ., dato che, contrariamente a quanto affermato dal decidente a giustificazione della condotta del M , «non è affatto pacifico che M DP sia impiegato a Losanna», lavorando piuttosto a Mesocco nella Svizzera italiana; l'art. 2909 cod. civ., dato che la predetta circostanza «è stata accertata con la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 148 del 09-19/02/2009 passata in giudicato». Errato si rivela anche l'assunto secondo il quale la tesi attorea sarebbe confortata solo da testi *de relato actoris*, giacché quanto dai medesimi riferito non era stato appreso dall'attrice «ma dalla madre della stessa», così come non è trascurabile che «la Corte di merito abbia omesso poi di considerare dichiarazioni dei testi di assoluta importanza che non sono affatto *de relato*, ma di diretta conoscenza dei medesimi».

3. Premesso che la doglianza da ultimo ostesa esula manifestamente dal perimetro di attuale ricorribilità per cassazione del vizio motivazionale, dovendosi ricordare, alla stregua del vigente dettato dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – che eleva a presupposto di esso l'omesso esame del fatto storico, principale o secondario, idoneo a fondare la domanda – che «l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053), quanto alle diverse doglianze di diritto non può che rilevarsi l'inammissibilità, essendo esse dirette, quantunque declinate in una forma accessibile al vaglio di questa



Corte, a promuovere unicamente una revisione dello sfavorevole giudizio probatorio enunciato dalla Corte di merito.

4. E' perciò quasi superfluo soffermarsi a considerare – sebbene a tanto conducano almeno nella loro intitolazione le obiezioni che la ricorrente muove alla sentenza impugnata con riferimento alle norme del libro I – che nel mutato clima sociale che ha fatto da sfondo al pieno dispiegamento della stagione dei diritti nella prospettiva indicata dall'art. 2 Cost. e, per quanto riguarda l'istituto familiare, dagli artt. 29 e 30 Cost, la giurisprudenza di questa Corte, chiamata, a confrontarsi con gli effetti dei sommovimenti in atto rispetto alle tradizionali tematiche endofamiliari, ha maturato il convincimento destinato a consolidarsi nel tempo (Cass., Sez. III, 7/03/2019, n. 6598; Cass., Sez. I, 10/04/2012, n. 5652; Cass., Sez. I, 15/09/2011, n. 18853), che «il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile», la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti in ragione dei rapporti che si innervano nel tessuto familiare riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto, dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia sul piano da essi disciplinato sia sul diverso, ma



parallelo terreno della responsabilità aquiliana (Cass., Sez. I, 10/05/2005, n. 9801).

5. Non è invece superfluo rammentare – perché a questo ambito sembrano ancora indirizzarsi le obiezioni che la ricorrente muove alla sentenza impugnata in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. – che l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. E'affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 cod. civ. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.

6. A queste elementari regole di giudizio si è esattamente attenuto il decidente del caso, allorché, scrutinate le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ha escluso la ricorrenza nella specie di una condotta foriera di un obbligo risarcitorio in capo al MDP

, annotando segnatamente che «non avendo l'attrice dato prova del proprio assunto e cioè che il padre abbia posto in essere in danno della figlio la violazione suscettibile di risarcimento», difetta nel caso concreto la prova di siffatto presupposto.



La sentenza impugnata, corretta perciò nella sua impostazione giuridica, non è dunque rivedibile nell'apprezzamento delle risultanze processuali in guisa delle quali è pervenuta alla conclusione da cui dissente il ricorrente; ed il ricorso che di ciò si duole, postulando indirettamente una rinnovazione di quel giudizio, si rende per questo inevitabilmente inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 9.1.2020.

Il Consigliere Estensore

Dott. Marco Marulli



Il Presidente

Dott.ssa Cristina Giancola



RG 22360/17 M-M



Est. Cons. Marulli

